



Domanda di ammissione 2010

Data _____

Parte da compilare obbligatoriamente a norma di Legge

Cognome _____ Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza (Via, Piazza...) _____ N° _____

C.A.P. _____ Località _____ Prov _____

N° Telefonico _____ Fax _____ E-Mail _____

Indirizzo cui inviare **Radorama** e la corrispondenza (compilare solo se diverso dalla residenza)

Per l'Italia:

☐ sottoscrivo la quota associativa di **€ 42,00** con validità **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010**

mediante ☐ bonifico bancario (IBAN: IT75J0760101000000022620108 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX)

☐ versamento con bollettino del _____ sul c.c.p. 22620108

☐ consegna agli incaricati AIR presso la Fiera di _____

A favore di: Associazione Italiana Radioascolto - Casella Postale 1338 - 10100 Torino.

Per l'Europa:

☐ sottoscrivo la quota associativa di **€ 60,00** con validità **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010**

mediante ☐ bonifico bancario (IBAN: IT75J0760101000000022620108 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX)

☐ International Money Order

A favore di: Associazione Italiana Radioascolto - Casella Postale 1338 - 10100 Torino - Italia.

Dichiaro di aver preso visione:

☐ del vigente Statuto A.I.R. (tramite il sito www.air-radio.it) e di aderirvi

☐ dell'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, riportata in allegato a questa scheda.

Firma _____

AVVERTENZE IMPORTANTI

✓ Indicare sempre la causale del versamento sul bollettino di c.c.p. o bonifico

✓ Compilare la scheda con cura (in stampatello o a macchina) e firmarla.

✓ Spedire a: Associazione Italiana Radioascolto - Segreteria - Casella Postale 1338 - 10100 Torino A.D. allegando fotocopia della ricevuta di versamento o del bonifico.

Spazio riservato alla Segreteria

Tessera N° _____ Codice A.I.R. _____

Leggere attentamente quanto segue

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/2003

I dati personali che La riguardano sono raccolti e trattati con modalità informatiche e manuali dall' A.I.R. - Associazione Italiana Radioascolto, Titolare del trattamento, in osservanza del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 196/2003), esclusivamente al fine di gestire il rapporto associativo e di promuovere e gestire le attività dell'Associazione, per il perseguimento degli scopi individuati dallo Statuto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e indispensabile per la corretta gestione del rapporto associativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi associativi offerti.

I dati, qualora necessari per lo svolgimento di compiti statutari, potranno essere comunicati ai soggetti che ricoprono cariche sociali o comunque siano stati appositamente incaricati dal Consiglio Direttivo.

I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati ad autorità pubbliche per l'adempimento degli obblighi di legge o a terzi che svolgono attività strumentali (p.es. etichettatura e spedizione delle pubblicazioni).

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Lei può esercitare in qualsiasi momento tali diritti scrivendo a: A.I.R. - Associazione Italiana Radioascolto - Segreteria - Casella Postale 1338 - 10100 Torino A.D. oppure via e-mail a info@air-radio.it

STATUTO A.I.R. 2009

Denominazione - Scopo - Sede

Art. 1. E' costituita un'Associazione non riconosciuta, che persegue scopi morali e non di lucro, apolitica e aconfessionale, con denominazione

ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOASCOLTO - A.I.R. (o AIR).

Art. 2. Sono scopi dell'Associazione:

- a) promuovere, tramite idonee iniziative in sede nazionale ed internazionale, la conoscenza del radioascolto e della ricezione delle onde radio nel senso più ampio;
- b) promuovere la ricerca e la sperimentazione, nel campo del radioascolto, tra i singoli Soci e tramite collaborazioni e/o convenzioni con Enti o Istituti di ricerca (scuole, università, etc.), con quanti si interessano di fenomeni radioelettrici, studiano la propagazione delle onde radio, progettano o realizzano ricevitori, antenne, circuiti, software di interesse radiantistico, importano o vendono apparecchi radioelettrici, etc.;
- c) recepire le istanze, le aspirazioni ed i problemi dei Soci;
- d) coordinare l'autonomia o comune attività dei Soci, realizzando opera catalizzatrice e divulgativa;
- e) rappresentare tutti i Soci in sede nazionale ed internazionale;
- f) mantenere rapporti con le Istituzioni e gli organi della Pubblica Amministrazione competenti in materia di radioascolto, istruzione e ricerca;
- g) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione.

Art. 3. L'Associazione Italiana Radioascolto, che nel presente atto verrà indicata con la sigla A.I.R., ha sede, per tutti gli effetti di legge, presso il domicilio scelto dal Presidente e reso noto attraverso le pubblicazioni sociali.

Soci e Organi

Art. 4. Possono presentare domanda di ammissione a Socio dell'A.I.R. le persone fisiche che ne facciano esplicita richiesta ai sensi dell'art. 5.

Art. 5. La domanda di ammissione, redatta per iscritto sul modulo predisposto dall'A.I.R., contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza dell'aspirante Socio,
- b) la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale, deve essere inviata all'A.I.R.; il Presidente, consultato il Consiglio Direttivo, ne dichiara l'accoglimento.

Il Presidente, o un suo incaricato, invia copia dello Statuto dell'A.I.R., il certificato e la tessera di iscrizione al richiedente, il quale assume così la qualità di Socio.

Art. 6. Il Socio che intende dimettersi dovrà dare comunicazione scritta all'A.I.R..

La qualità di Socio si perde, automaticamente, con il mancato versamento della quota annuale entro il termine di sei mesi dalla scadenza.

Art. 7. L'Assemblea straordinaria, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione di un Socio, il quale non può partecipare alla votazione.

Art. 8. Sono Organi dell'A.I.R.:

- a) il Consiglio Direttivo con il suo Presidente,
- b) il Comitato Esecutivo,
- c) l'Assemblea.

L'Assemblea

Art. 9. L'Assemblea si deve riunire almeno una volta ogni anno entro il 30 del mese di giugno, salvo casi di forza maggiore.

Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e ogni Socio dispone di un voto.

I Soci possono votare in Assemblea o di persona o facendosi rappresentare da un altro Socio al quale abbiano conferito delega scritta o mediante voto postale, le cui modalità di attuazione devono garantire la segretezza e devono essere indicate di volta in volta sull'Organo Ufficiale.

Art. 10. L'Assemblea ordinaria come la straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza (di persona, tramite

delega o voto postale) del 25% dei Soci aventi diritto in prima convocazione e con qualunque percentuale in seconda convocazione.

Il Presidente o in mancanza il Vice Presidente, il Segretario o un altro Consigliere ne verifica la regolare costituzione.

Ogni Socio può ricevere fino a dieci deleghe.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti di persona, per delega o tramite voto postale.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti di persona, per delega o tramite voto postale.

Art. 12. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione del rendiconto e relazione annuale del Tesoriere;
- b) approvazione della relazione annuale del Presidente;
- c) elezione dei membri del Consiglio Direttivo, in sostituzione di quelli scaduti;
- d) ratifica dell'importo della quota sociale annuale nel caso di variazioni;
- e) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle modalità di pubblicazione e diffusione dell'Organo Ufficiale;
- f) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della nomina del Presidente Onorario della Associazione;

Art. 13. L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) modifica dello Statuto,
- b) esclusione di un Socio,
- c) scioglimento dell'Associazione.

Art. 14. Il Presidente convoca l'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, almeno una volta ogni anno ai sensi dell'art. 9 e qualora lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale del mese precedente a quello dell'Assemblea e dovrà contenere il relativo ordine del giorno.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove.

Il numero di voti validi necessario per l'elezione di ciascun Consigliere è pari al 20% dei voti espressi.

Ciascun Consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16. Ogni Socio in regola con la quota associativa può essere eletto membro del Consiglio Direttivo.

Chi desidera candidarsi alle elezioni per il Consiglio Direttivo deve far pervenire all'A.I.R. la propria candidatura entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Nessuna candidatura può essere respinta, purché il candidato abbia la qualifica di Socio in regola con il pagamento della quota sociale.

Lo spoglio delle schede delle votazioni viene effettuato durante l'Assemblea da almeno tre Soci scelti tra i presenti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio mediante voto postale, pubblicizzato sulle pagine dell'Organo Ufficiale, da far pervenire all'A.I.R. entro la fine del terzo mese successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea.

Lo spoglio del ballottaggio verrà eseguito dal Comitato Esecutivo di cui all'art. 21 e ratificato dalla successiva Assemblea.

Eventuali voti espressi a favore dei Consiglieri la cui carica non sia in scadenza nell'anno in corso saranno considerati nulli.

Art. 17. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, i quali provvedono, immediatamente, alla nomina dei tre membri del Comitato Esecutivo di cui all'art. 21 la cui carica è scaduta, i quali ricopriranno gli incarichi di Presidente, di Tesoriere-Vice Presidente e di Segretario.

Art. 18. Eletti i membri del Comitato Esecutivo, tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere delegati ad una specifica area funzionale, di cui assumono la supervisione e il coordinamento. Il Consiglio Direttivo può assegnare degli incarichi a Soci non membri del Consiglio stesso.

Art. 19. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno

tre membri, convoca il Consiglio Direttivo per iscritto e con congruo anticipo, comunicando contestualmente l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e delibera a maggioranza semplice.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può delegarne per iscritto un altro a rappresentarlo, mentre ogni Consigliere può disporre di un solo voto delegato.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo delibera la variazione dell'importo della quota annuale.

Art. 21. Il Comitato Esecutivo svolge compiti di coordinamento, rappresentanza, amministrazione ed attua gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 22. Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità ed ha in deposito la cassa dell'Associazione.

Art. 23. Il Segretario collabora col Presidente per il raggiungimento dei fini sociali, provvede ad evadere la corrispondenza e conserva i verbali delle Assemblee. Per ragioni di opportunità il disbrigo di parte della corrispondenza può essere demandato dal Comitato Esecutivo ad un altro Socio.

Art. 24. Qualora i membri del Consiglio Direttivo scendano sotto il numero di tre, subentrano i Soci non eletti che abbiano raggiunto il quorum nell'ultima elezione, mentre, in difetto, si provvede alla cooptazione di Soci in regola, la cui nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria convocata.

Il Presidente ne dà notizia ai Soci con avviso sul primo Organo Ufficiale disponibile.

Art. 25. In caso di dimissioni del Presidente viene nominato, quale Presidente, il Vice Presidente per il disbrigo degli affari urgenti; egli è obbligato a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo, anche nei casi diversi da quello previsto dall'art. 24.

In caso di dimissioni di tutti i membri del Comitato Esecutivo, oppure del Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e il Presidente, oppure il Consiglio Direttivo e il Presidente restano in carica provvisoriamente fino alla elezione dei nuovi membri, rispettivamente da parte del Consiglio Direttivo oppure da parte dell'Assemblea. Il Presidente, dopo la dichiarazione di dette dimissioni, ne dà notizia a tutti i Soci sul primo Organo Ufficiale disponibile, convocando contestualmente l'Assemblea.

Art. 26. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'A.I.R. nei confronti di terzi.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri e tutti gli obblighi derivanti dagli artt. 36 - 2° comma e 38 del codice civile.

Il Presidente può, per ragioni di opportunità, delegare un altro Socio a rappresentare l'A.I.R. nei confronti di terzi (con esclusione della rappresentanza legale), sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Art. 27. Il Presidente convoca l'Assemblea e compila l'ordine del giorno.

I Soci possono richiedere per iscritto al Presidente l'inclusione di argomenti di discussione all'ordine del giorno dell'Assemblea ed è obbligo del Presidente provvedere.

Arbitrato

Art. 28. I Soci si impegnano a sottoporre le controversie tra due Soci oppure tra Socio ed Associazione ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, due nominati ciascuno dalle due parti, il terzo è indicato dai primi due ed assume la presidenza del Collegio.

Della terna arbitrale possono far parte solo i Soci dell'A.I.R.

Art. 29. Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza entro tre mesi dalla sua costituzione e ciascun membro dispone di un voto.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

Mezzi finanziari - Patrimonio Sociale - Rendiconto

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali;
- b) dai ricavi derivanti dalle manifestazioni e iniziative promozionali;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale.

Art. 31. Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni da questa acquistati o derivanti da donazioni, e le rimanenze attive dell'esercizio finanziario.

Art. 32. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre.

Art. 33. Il Tesoriere provvede a redigere il rendiconto annuale entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 34. Il rendiconto del Tesoriere deve contenere:

- a) l'esatta indicazione dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione;
- b) la rimanenza attiva o passiva derivante dall'esercizio finanziario precedente;
- c) l'esatta indicazione delle voci di attività;
- d) l'esatta indicazione delle voci di passività;
- e) la cifra totale risultante e il luogo ove è depositata la somma corrispondente all'eventuale saldo attivo.

Organo Ufficiale e Comunicazione Sociale

Art. 35. La Comunicazione Sociale è rappresentata da una pubblicazione periodica, che include l'Organo Ufficiale, e da un sito Web dell'A.I.R.

I Responsabili, rispettivamente, dell'Organo Ufficiale, della pubblicazione periodica e del sito Web, scelti tra i Soci, sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Uno stesso Socio può assumere l'incarico sia di Responsabile dell'Organo Ufficiale che di Responsabile della pubblicazione periodica.

La revoca degli incarichi di cui ai commi precedenti è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 36. Il Direttore Responsabile della pubblicazione periodica, come previsto a norma di legge, sarà nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i Soci o non Soci dell'A.I.R., in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme sulla stampa.

La nomina del Direttore Responsabile è soggetta a revoca qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la fiducia del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Responsabile condivide la linea editoriale con il Responsabile della pubblicazione periodica dell'Associazione.

Art. 37. L'Organo Ufficiale deve pubblicare la convocazione delle assemblee, la sintesi delle delibere assembleari, i comunicati del Consiglio Direttivo e di ciascuno dei suoi membri.

Scioglimento

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti, di cui all'art. 11.

Art. 39. Lo scioglimento è deciso dal Presidente nell'ipotesi che, nonostante siano state attuate le procedure previste dall'art. 14, non sia stato possibile riunire l'Assemblea per due anni consecutivi.

Art. 40. L'Assemblea, contestualmente alla delibera dello scioglimento, o il Presidente, nell'ipotesi di cui all'art. 39, nomina uno o più liquidatori consegnando loro i rendiconti degli ultimi cinque esercizi finanziari ed il rendiconto, redatto secondo la norma dell'art. 34, dell'esercizio finanziario in corso.

Il patrimonio restante a seguito della liquidazione sarà devoluto in beneficenza a cura dei liquidatori.

Foro competente

Art. 41. Per ogni controversia legale è competente il Foro della Sede Legale dell'Associazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice di Procedura Civile.

Norma finale

Art. 42. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.